



Federazione Italiana Minigolf

F. I. M. g.

Deliberazione del Consiglio Federale

Delibera n4, Vergiate 18/01/ 2021

Oggetto: Regolamento Settore Tecnico Federale

Ufficio proponente: Segreteria Generale

Impegno di spesa: -


PRESENZE:

Marco Tomasini, Luca Santabarbara, Cristian Pinton, Emanuele Prestinari, Antonella Flamini, Paolo Porta, Guido Mattaini.

Votanti: 7 (sette)
Favorevoli: 7 (sette)
Contrari: 0
Astenuti: 0

IL CONSIGLIO FEDERALE

Delibera il seguente Regolamento Settore Tecnico Federale



Federazione Italiana **Minigolf**

F. I. M. g.

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO FEDERALE

Premessa La FIMg è l'Ente atto a definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento del minigolf in applicazione del sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ).

Indice

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI	2
Articolo 1 - Natura	2
Articolo 2 - Funzioni	2
Articolo 3 - Autonomia	2
TITOLO II - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE	2
Articolo 4 - Organi ed organismi	2
Articolo 5 - La Direzione Tecnica Internazionale (DTI)	3
Articolo 6 - Il coordinatore tecnico nazionale	4
Articolo 7 - Il coordinamento tecnico nazionale	5
Articolo 8 - Centro studi e ricerche federale	7
TITOLO III - I TECNICI FEDERALI	7
Articolo 9 - I tecnici federali	7
Articolo 10 - Istruttore federale	8
Articolo 11 - Maestro federale nazionale	8
Articolo 12 - Allenatore federale internazionale	8
Articolo 13 - Il tecnico di IV° livello	8
Articolo 14 - Il maestro benemerito	9
TITOLO IV - IMPEGNI E DOVERI	9
Articolo 15 - La tessera federale	9
Articolo 16 - Doveri ed impegni	9
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	10
Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali	10

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI

Articolo 1 - Natura

1. Il Settore Tecnico Federale ("STF") è costituito da tutti i tecnici regolarmente tesserati ed iscritti nei rispettivi ruoli. 2. Il STF fa parte della struttura organizzativa della FIMg e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale.

Articolo 2 - Funzioni

1. Il STF ha il compito di:
 - a. elaborare e proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento dei Tecnici Federali, secondo quanto disposto dallo Statuto FIMg;
 - b. ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti alla definizione delle tecniche del minigolf;
 - c. organizzare attività di studio e ricerca di tutti gli aspetti tecnici del minigolf e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi; valutare l'evoluzione tecnica e proporre il materiale didattico e divulgativo alla Scuola Federale per aggiornare l'intero corpo docente federale secondo le disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione;
 - d. proporre modifiche ai regolamenti tecnici federali e ai regolamenti di gara in concerto con la Commissione Nazionale Arbitrale;
 - e. adottare ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di diffusione e miglioramento della tecnica del minigolf.

Articolo 3 - Autonomia

1. L'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa interna del STF è garantita attraverso gli organi di cui al Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 - Organi ed organismi

1. Il STF realizza le proprie finalità istituzionali mediante i propri organi.
2. Sono organi del STF a livello nazionale:

- a. il Direttore Tecnico Internazionale;
- b. la Direzione Tecnica Internazionale;
- c. il Coordinatore Tecnico Nazionale;
- d. il Coordinamento Tecnico Nazionale;
- e. il Centro Studi Federale.

Articolo 5 - La Direzione Tecnica Internazionale (DTI)

1. Sono componenti della Direzione Tecnica Internazionale, cinque tecnici, selezionati e nominati dal Consiglio Federale, tra i tesserati tecnici che abbiano un provato curriculum ed elevata esperienza tecnica in ambito internazionale
2. Tra i componenti della DTI, il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente Federale, il Direttore Tecnico Internazionale.
3. Ciascun componente della DTI resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale procede alla sostituzione nella prima riunione utile. La DTI decade con la decadenza del Consiglio Federale.
4. Il ruolo di componente della DTI è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di gara.
5. Sono compiti della DTI:
 - a. presentare al Consiglio Federale le proposte di modifica ai rispettivi regolamenti internazionali da sottoporre alle federazioni internazionali;
 - b. coordinare, di concerto con il Centro Studi Federale, l'attività di preparazione delle Squadre Nazionali e per la parte sanitaria con la Commissione Medica Federale;
 - c. selezionare, di concerto con il Centro Studi Federale e secondo le regole e i criteri deliberati dal Consiglio Federale, gli atleti che compongono le squadre nazionali, i ritiri e i raduni; individuare gli atleti da sottoporre al Consiglio Federale per la nomina delle rappresentative nazionali alle competizioni a titolo internazionali nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio Federale;
 - d. svolgere, a livello internazionale, ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale;
 - e. promuovere, sostenere e favorire, in concerto con il Centro Studi Federale, la ricerca scientifica del minigolf al fine di migliorare le prestazioni degli Atleti che compongono le squadre Nazionali Federali;
 - f. curare i rapporti per le materie di natura tecnica con le Federazioni Internazionali cui la FIMg aderisce.

6. Ogni anno, entro il 30 settembre, la DTI presenta al Consiglio Federale per il tramite del Direttore Tecnico Internazionale, una dettagliata relazione che dovrà comprendere:
 - a. il programma dei raduni collegiali per la preparazione degli atleti di interesse nazionale per le quali viene prevista un'attività di preparazione internazionale;
 - b. i nominativi dei tecnici da convocare per la preparazione degli atleti delle squadre nazionali.
7. La DTI si riunisce su convocazione, senza formalità, del Direttore Tecnico Internazionale, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 2 volte l'anno.
8. Delle riunioni della DTI deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
9. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Direttore Tecnico Internazionale. La DTI decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
10. È facoltà del Direttore Tecnico Internazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
11. Su invito del Presidente Federale, il Direttore Tecnico Internazionale può partecipare alle riunioni del Consiglio Federale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del STF sulle materie di competenza.
12. Alle riunioni della DTI partecipa, senza diritto di voto e con parere consultivo, il Coordinatore Tecnico Nazionale ed il Consigliere Federale eletto in rappresentanza dei tecnici o altro Consigliere Federale delegato dal Consiglio Federale.
13. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore viene sostituito in tutte le sue funzioni dal componente della DTI sulla base del criterio della maggiore anzianità di tesseramento. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, tutti i poteri e le competenze del Direttore Tecnico Internazionale saranno devolute al Presidente Federale.

Articolo 6 - Il coordinatore tecnico nazionale

1. Il Coordinatore Tecnico Nazionale è il responsabile del STF e lo rappresenta a tutti i livelli.
2. Il Coordinatore Tecnico Nazionale è un tesserato tecnico nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed il periodo del suo mandato coincide con quello del quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e decade con la scadenza del Consiglio federale.
3. La carica di Coordinatore Tecnico Nazionale è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di gara.

4. Il Coordinatore Tecnico Nazionale del STF:

- a. presiede e controlla tutta l'organizzazione nazionale del STF e si relaziona direttamente con il Presidente Federale e con il Consiglio Federale;
- b. assicura l'attuazione del Regolamento del STF;
- c. cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal fine programma l'attività del STF in sede di Coordinamento Tecnico Federale; emana comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei tecnici federali di concerto con la Direzione Nazionale della Scuola Federale di minigolf;
- d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale della Scuola Federale di minigolf.

5. Il Coordinatore Tecnico Nazionale propone inoltre al Consiglio Federale:

- a. i compiti da affidare a tutte le strutture del STF;
- b. i progetti tecnici federali ed organizzativi elaborati dagli organi tecnici nazionali nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa altresì il piano economico finanziario nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilite dal Consiglio Federale, sentiti gli organismi tecnici;
- c. la revoca di uno o più componenti degli organismi tecnici del STF, in presenza anche di una sola delle ragioni di seguito elencate:
 - i. gravi ed evidenti inefficienze;
 - ii. azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del STF;
 - iii. violazioni del presente regolamento;
 - iv. squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale, per periodi superiori ad un anno.

6. Su invito del Presidente Federale, il Coordinatore Tecnico Nazionale del STF può partecipare alle riunioni del Consiglio Federale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del STF per la trattazione di materie di sua competenza.

7. In caso di impedimento temporaneo viene sostituito in tutte le sue funzioni dal componente del Coordinamento sulla base del criterio della maggiore anzianità di tesseramento. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, tutti i poteri e le competenze del Coordinatore Tecnico Nazionale saranno devolute al Presidente Federale.

Articolo 7 - Il coordinamento tecnico nazionale

1. Il Coordinamento Tecnico Nazionale è un organo tecnico direttivo del STF ed è così composto:

- a. il Coordinatore Tecnico Nazionale del STF;
- b. quattro tesserati tecnici proposti dal Coordinatore Tecnico Nazionale e nominati

dal Consiglio Federale in qualità di Responsabili Tecnici Nazionali di settore.

2. Ciascun componente del CTN resta in carica per il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale procede alla sostituzione nella prima riunione utile. Il CTN decade con la decadenza del Consiglio Federale.
3. I componenti del CTN sono incompatibili con la qualifica di Ufficiale di gara.
4. Sono compiti del CTN:
 - a. coordinare l'attività della commissione tecnica relazionando al Coordinatore Tecnico Nazionale;
 - b. redigere le proposte di aggiornamento ai regolamenti tecnici federali sentito anche il parere del Responsabile Tecnico Nazionale;
 - c. assicurare l'attuazione del Regolamento del STF e delle direttive emanate dagli organi federali centrali;
 - d. proporre al Direttore Nazionale della Scuola Federale la programmazione per la specializzazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei Tecnici Federali iscritti nei rispettivi ruoli; —
 - e. predisporre con il Coordinatore del STF i programmi tecnici federali ed organizzativi relativi alla attività del STF e dei suoi tesserati recepiti dall'attività delle Commissioni Tecniche
 - f. definire i contenuti didattici delle attività formative di concerto con la Scuola Federale di minigolf;
 - g. formare gli appositi albi operativi nazionali e curare la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli nazionali. —
5. Il CTN si riunisce su convocazione, senza formalità, del Coordinatore Tecnico Nazionale, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di 2 volte l'anno.
6. Delle riunioni del CTN deve essere data preventiva notizia al Presidente federale e di esse deve essere redatto apposito verbale.
7. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, comprendendo il Coordinatore Tecnico Nazionale.
8. Il CTN decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore Tecnico Nazionale.
9. Il Coordinatore Tecnico Nazionale è tenuto, altresì, a convocare il CTN entro il termine di 15 giorni, su richiesta scritta e motivata (con l'indicazione, in particolare, degli argomenti da trattare tra quelli rientranti nelle competenze fissate nei commi successivi del presente articolo) della metà più uno dei suoi componenti.

10. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto e con parere consultivo, il Consigliere Nazionale eletto in rappresentanza dei Tecnici o altro Consigliere federale delegato dal Consiglio Federale, il Responsabile del Centro Studi e Ricerche Federale e il Direttore della Scuola Federale
11. È facoltà del Coordinatore Tecnico Nazionale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8 - Centro studi e ricerche federale

1. Il Centro Studi e Ricerche svolge attività di ricerca su tutti gli aspetti del minigolf e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici, economici e di possibile innovazione ad esso connessi.
2. Il Centro Studi e Ricerche realizza i programmi di formazione culturale e le iniziative deliberate dal Consiglio Federale o ad esso delegate dalla FIMg.
3. Al Centro Studi e Ricerche è preposto un Responsabile nominato dal Consiglio Federale.

TITOLO III - I TECNICI FEDERALI

Articolo 9 - I tecnici federali

1. È Tecnico Federale il tesserato che, avendo acquisito le necessarie abilitazioni tecniche, svolge attività di insegnamento del minigolf a partire dal livello ludico, ricreativo, promozionale sino al livello agonistico più avanzato, secondo criteri e competenze definite dal Consiglio Federale.
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei seguenti Ruoli:
 - a. Istruttore Federale, 1° livello;
 - b. Maestro Federale, 2° livello;
 - c. Allenatore Federale Internazionale, 3° livello;
 - d. Tecnico di 4° Livello (abilitato dal CONI);
 - e. Maestro Benemerito.
3. I tecnici federali, all'atto dell'inquadramento, devono possedere, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti:
 - a. essere cittadini di uno stato UE, ovvero risiedere sul territorio nazionale in base ad un legittimo titolo;
 - b. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per delitto doloso.

4. I requisiti per l'inquadramento indicati devono essere conservati per tutta la durata della carriera.

Articolo 10 - Istruttore federale

1. È richiesta l'età minima di 18 anni per essere iscritto al ruolo degli Istruttori Federali della FIMg.
2. È necessario, altresì, possedere le conoscenze e competenze richieste per l'ottenimento dell'abilitazione secondo le prescrizioni previste per ciascun ruolo dal Consiglio Federale attraverso il Piano formativo dei Tecnici Federali.
3. L'istruttore Federale rappresenta il primo grado della formazione della FIMg ed è il livello di ingresso nel Settore Tecnico Federale.

Articolo 11 - Maestro federale nazionale

1. È richiesta l'età minima di 18 anni per essere iscritto al ruolo dei Maestri Federali della FIMg.
2. È necessario, altresì, possedere le conoscenze e competenze richieste per l'ottenimento dell'abilitazione secondo le prescrizioni previste per ciascun ruolo dal Consiglio Federale attraverso il Piano formativo dei Tecnici Federali.
3. Il Maestro Federale rappresenta il secondo livello della formazione della FIMg, al quale si può accedere solo dopo avere acquisito il livello di Istruttore Federale da almeno 12 mesi.

Articolo 12 - Allenatore federale internazionale

1. È richiesta l'età minima di 18 anni per essere iscritto al ruolo di Allenatore Federale Internazionale della FIMg.
2. È necessario, altresì, possedere le conoscenze e competenze richieste per l'ottenimento dell'abilitazione secondo le prescrizioni previste per ciascun ruolo dal Consiglio Federale attraverso il Piano formativo dei Tecnici Federali.
3. L'Allenatore Federale Internazionale rappresenta il terzo livello della formazione della FIMg, al quale si può accedere solo dopo avere acquisito il livello di Maestro Federale Nazionale da almeno 12 mesi.
4. Gli Allenatori Federali Internazionali possono curare la preparazione delle squadre nazionali della FIMg.

Articolo 13 - Il tecnico di IV° livello

1. Per la qualifica di quarto livello si rimanda a quanto previsto dal Sistema Nazionale delle

Qualifiche.

Articolo 14 - Il maestro benemerito

1. Il Coordinatore Tecnico Nazionale può proporre al Consiglio Federale di assegnare la qualifica di Maestro Benemerito al tesserato Tecnico che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbia dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili oltre ad avere svolto attività formativa di alto livello.

TITOLO IV - IMPEGNI E DOVERI

Articolo 15 - La tessera federale

1. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di Tecnico valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Per ogni tecnico viene predisposta una tessera federale su supporto cartaceo o elettronica.
2. Tutti i Tecnici Federali che intendono proseguire nell'attività federale hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della tessera entro il termine e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
3. I Tecnici Federali che non rinnovano la tessera per un anno, potranno essere reintegrati nei ruoli di appartenenza, previo pagamento delle quote annuali pregresse.
4. I Tecnici Federali che non rinnovano la tessera per due o più anni consecutivi non potranno essere iscritti nei rispettivi ruoli se non dopo avere riottenuto, secondo la normativa vigente, la necessaria abilitazione.

Articolo 16 - Doveri ed impegni

1. A tutti i tecnici è richiesto un comportamento ispirato ai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché al principio della massima moralità.
2. Nella loro opera è implicita la funzione educativa e la correlata responsabilità. Devono conoscere, applicare e far applicare il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e il Codice Etico della FIMg.
3. I Tecnici Federali sono tenuti a:
 - a. osservare lo Statuto della FIMg, il presente Regolamento ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIMg; improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIMg a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
 - b. rispondere alle convocazioni degli organi federali preposti ed assolvere agli

incarichi per i quali vengono destinati, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore; utilizzare e conservare con cura e responsabilità le eventuali attrezzature di proprietà federale ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni; suggerire agli organi federali competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti;

- c. frequentare con assiduità le riunioni tecniche di aggiornamento e di qualificazione previste a livello centrale e periferico; *versare* puntualmente la quota di tesseramento annuale.

4. Ai Tecnici Federali è fatto divieto di:

- a. partecipare a manifestazioni di minigolf che non rientrino nell'attività agonistica, sia competitiva che formativa, organizzata o autorizzata dalla FIMg, salva autorizzazione da richiedere preventivamente alla FIMg;
- b. rilasciare, in pubblico e in privato attraverso qualsiasi mezzo, dichiarazioni lesive dell'immagine del STF e in generale della FIMg.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Sino alla completa attuazione della cd, separazione delle carriere tra tecnico federale e giudice federale, ai sensi del Regolamento del Settore Arbitrale Federale e comunque non oltre il 31/12/2021, l'incompatibilità tra componente degli organi di cui all'art. 4, c. 2 del presente regolamento e Ufficiale di gara si intende sospesa.

Segretario Generale
CRISTIAN PINTON

Presidente Federale
MARGO TOMASINI

Il presente documento è conservato presso gli uffici e firmato in originale